Titolare effettivo, l'identikit va definito in vista dell'invio

Antiriciclaggio

Con il decreto 55/2022 il Registro è ormai entrato nella fase operativa

Per l'avvio manca ancora il Dm Mise che stabilirà le specifiche di trasmissione

Pagina a cura di
Davide Cagnoni
Angelo D'Ugo

Con la pubblicazione del Dm 11 marzo 2022, n. 55 (Gazzetta Ufficiale 121 del 25 maggio scorso) sono entrate nel vivo le regole per l'accesso e le comunicazioni al Registro delle imprese del titolare effettivo ai fini antiriciclaggio (articolo 21, comma 5, del Dlgs 231/07). Nonostante la pubblicazione del decreto, società e operatori devono fare i conti con l'applicazione pratica della nuova comunicazione che in alcuni casi è tutt'altro che semplice e la cui sottovalutazione può comportare conseguenze importanti. Alcune indicazioni utili le ha fornite anche il Consiglio nazionale del Notariato con lo studio n. 1-2022/B del 15 giugno.

Le informazioni relative ai titolari effettivi devono essere comunicate all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente da parte:

- degli amministratori, dei fondatori o dei soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle imprese dotate di personalità giuridica;
- del fiduciario di trust (ossia il trustee) o di istituti giuridici affini.

Tali soggetti sono tenuti altresì a comunicare eventuali modifiche dei dati entro 30 giorni dalla variazione e a comunicare annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro 12 mesi dalla prima comunicazione (o dalla comunicazione della variazione o della conferma).

L'individuazione

Nei casi più semplici di strutture familiari o a ristretta base societaria l'individuazione del titolare effettivo non presenta particolari problemi. Il titolare effettivo, che coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della società ovvero il relativo controllo, risulta infatti facilmente desumibile dalla documentazione ufficiale.

Serve, invece, maggiore attenzione in presenza di gruppi nei quali alla difficoltà di ricostruzione della catena partecipativa si affianca la necessità di verificare nel dettaglio chi siano i soggetti titolari dei poteri di amministrazione e di direzione.

Le linee guida del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec) del febbraio 2021 forniscono spunti utili ed esempi pratici nei casi di gruppi societari complessi. Ad esempio, rispetto all'individuazione del titolare effettivo mediante la percentuale di partecipazione, il Cndcec ha precisato che se le azioni o quote detenute in usufrutto superano il 25%, i titolari effettivi sono coloro che hanno la piena disponibilità delle quote o delle azioni non concesse in usufrutto per ammontari superiori al 25 per cento. Se, invece, le quote o azioni sono detenute da una persona fisica per un ammontare superiore al 25% e concesse in usufrutto, sia l'usufruttuario sia il nudo proprietario sono titolari effettivi.

I provvedimenti attuativi

Le comunicazioni telematiche dei dati e delle informazioni potranno essere effettuate nei 60 giorni successivi all'emanazione del decreto ministero dello Sviluppo economico che disciplinerà le regole tecniche di invio e indicherà le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione. Un decreto dei ministeri per lo Sviluppo economico e dell'Economia individuerà gli importi dei diritti di segreteria per le sezioni autonoma e speciale del Registro delle imprese.

Le sanzioni

In caso di omessa comunicazione delle informazioni al Registro delle imprese i soggetti obbligati sono passibili della sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (articoli 2630 del Codice civile) ridotta ad un terzo se la comunicazione viene effettuata nei 30 giorni successivi alla scadenza.

Considerando solo le sanzioni amministrative per omessa comunicazione l'adempimento potrebbe essere preso alla leggera, ma occorre ricordare che in caso di acquisizione e conservazione di dati falsi e, quindi, di predisposizione di un dossier falso contente il percorso e la documentazione utilizzata per individuare il titolare effettivo, agli amministratori di società è applicabile una sanzione penale di reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10 a euro 30mila euro (articolo 55 del Dlgs 231).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I soggetti che possono avere accesso ai dati

CHI PUÒ EFFETTUARE L'ACCESSO	A COSA SI PUÒ ACCEDERE	MODALITÀ
AUTORITÀ PUBBLICHE		
• Mef, autorità di vigilanza di settore, Uif, Dia, Gdf attraverso il Nucleo speciale polizia valutaria, senza restrizioni; • Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; • Autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali; • Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con apposite modalità idonee a garantire tale finalità	• Sezione "autonoma" del RI contenente i dati delle persone giuridiche private *(articolo 21, comma 2, Dlgs 231/2007)*; • Sezione "speciale" del RI contenente i dati sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini *(articolo 21, comma 4, Dlgs 231/2007)*	• Da disciplinare con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità con Unioncamere e il gestore
SOGGETTI OBBLIGATI		
• Si tratta dei soggetti previsti dall'articoli 3 del decreto antiriciclaggio (Dlgs 231/2007) che comprende intermediari bancari e finanziari, operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari (ad esempio fiduciarie) e società di gestione accentrata di strumenti finanziari	• Sezione "autonoma" del RI contenente i dati delle persone giuridiche private *(articolo 21, comma 2, Dlgs 231/2007)*; • Sezione "speciale" del Registro imprese contenente i dati sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini	• Con richiesta di accreditamento presentata alla Camera di commercio territorialmente competente con indicazione: a) della categoria di appartenenza; b) dei dati identificativi propri o del legale rappresentante per le persone giuridiche, inclusa la Pec; c) l'indicazione dell'autorità di vigilanza competente o dell'organismo di autoregolamentazione e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati; d) la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni. È richiesto il pagamento dei diritti di segreteria. L'accreditamento è comunicato al soggetto obbligato a mezzo Pec e consente l'accesso per due anni
ALTRI SOGGETTI		
• Pubblico	• Sezione "autonoma" del RI contenente i dati delle persone giuridiche private *(articolo 21, comma 2, Dlgs 231/2007)*	• A richiesta e senza limitazioni dietro pagamento dei diritti di segreteria. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo
• Soggetti privati, inclusi quelli portatori di interesse diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato	• Sezione "speciale" del RI contenente i dati sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini *(articolo 21, comma 4, Dlgs 231/2007)*	• I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini al trust sono resi disponibili a qualunque persona fisica o giuridica che sia legittimata all'accesso, sulla base della presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di una richiesta motivata di accesso, che attesti la sussistenza dei presupposti